

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione (architettonica, strutturale, impianti meccanici ed impianti elettrici) preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura contabilità e certificato di regolare esecuzione nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 oltre alla redazione della variante urbanistica al PRGC compresa verifica attuativa rispetto ai vincoli PAI.

CIG 735609599F

QUESITI

Quesiti aggiornati al 21 febbraio 2018

1) Domanda

pag. 19/36 l'individuazione dei due casi prevede che si individuino 2 soli progetti per i quali sono state svolte tutte le prestazioni: preliminare, definitivo, esecutivo, CSP e che comprendano lavori almeno in E.20, IA.01 e IA.03 (non obbligatoriamente S.03) o le varie prestazioni/categorie possono essere coperte con più lavori?

Risposta

Lo scopo di detta richiesta è dimostrare, risultando a completa discrezione del proponente l'individuazione del progetto dimostrativo più significativo, la propria capacità tecnica, rispetto ai servizi proposti, dai quali risultino metodologie già sperimentate con successo che potranno essere affini con l'incarico di cui al bando di gara.

Dovranno essere presentati ALMENO due progetti (soluzione minima per Caso 1 e 2 di cui alla tabella di pag. 20 di 36) che dimostrino la propria capacità avendo svolto almeno due servizi per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

La commissione esprimerà la propria valutazione secondo lo schema di cui all'art. 22 del disciplinare di gara rispetto agli elementi riscontrabili; nel qual caso l'elemento non sia riscontrabile il confronto con il concorrente risulterà sofferente.

Il proponente può presentare anche più progetti ritenuti significativi per i casi dimostrativi (Caso 1 e Caso 2) per le varie fasi progettuali (Preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione).

Si consiglia, in sintonia con quanto riportato alle pagine 20, che le relazioni dimostrative, per ognuno degli esempi proposti, siano chiaramente riferite ai Sub criteri b.1.1 a, b.1.1. b, b.1.1. c, b.1.1. d, b.1.2 a, b.1.2 b, b.1.2 c e b.1.2 d.

2) Domanda

il capogruppo deve necessariamente dimostrare di possedere requisiti in misura preponderante rispetto agli altri soggetti o è sufficiente che li abbia in una delle categorie? Es. può fare il capogruppo chi ha i massimi requisiti rispetto alla categoria S.03 ma non la maggioranza dei requisiti in E.20.

Risposta

Per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 12 lettera a) (capacità economico finanziaria) il Capogruppo deve possedere i requisiti maggioritari rispetto agli altri componenti del raggruppamento.

Per i rimanenti requisiti, lettere b) e c), i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Pertanto, in risposta al quesito, posto che siano rispettati i parametri di cui alla lettera a), il professionista può ricoprire il ruolo di capogruppo se in possesso dei requisiti maggioritari riferiti alla categoria S.03 purché il raggruppamento rispetti i parametri delle citate lettere b) e c).

3) Domanda

è necessario che il giovane professionista ricopra uno dei ruoli di cui alla tabella dell'art. 9 di pag.13/36?

Risposta

Si riporta quanto definito all'art.8, pagina 12 del disciplinare di gara, secondo il quale "i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti".

4) Domanda

al fine della dimostrazione delle capacità tecnico professionali è valutabile anche il solo coordinamento per la sicurezza in fase

di progettazione come fase progettuale o in che misura può essere valutata tale prestazione?

Risposta

Si riporta quanto definito alla pagina 15/36 del disciplinare di gara e cioè: "Ai fini della dimostrazione del possesso del presente requisito sono considerati validi servizi di progettazione riferiti indifferentemente ad ogni livello, anche singolarmente considerati (preliminare, definitivo o esecutivo). Non è necessaria la compresenza dei tre livelli di progettazione dell'intervento."

5) Domanda

L'Art. 9 del Disciplinare di gara cita "il numero minimo delle unità necessarie per lo svolgimento dell'incarico è pari a 2 purché comprendenti tutte le figure previste. Il DGUE, Parte IV, punto C "Capacità tecniche e professionali" riporta "il Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando deve essere pari a n. 14 unità di personale tecnico minimo medio annuo" e "per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti". Se il numero minimo è pari a 2 e il numero massimo del personale tecnico utilizzato non può essere superiore al doppio di quanto stimato, è corretto ritenere che il numero medio di personale utilizzato negli ultimi tre anni debba essere di 4 unità?

Risposta

Le 14 unità riportate nel DGUE sono un refuso. Risulta corretta la Vostra indicazione, ovvero che il numero medio di personale utilizzato negli ultimi tre anni debba essere di 4 unità.

6) Domanda

Nella tabella "Classificazione dei servizi" allegati A2 e A3 vanno indicati gli importi del servizio svolto per ogni prestazione o gli importi dei lavori?

Risposta

Devono essere riportati i valori delle singole prestazioni per ogni categoria prevista nel bando. I valori ivi riportati devono rispettare, per poter soddisfare i requisiti di partecipazione di cui all'art. 12 del disciplinare di gara, i parametri di cui alle lettere a), b) e c) del citato art. 12.

7) Domanda

Nella parcella – Progettazione preliminare Categoria opera E.20 - è prevista la Relazione archeologica ma nella tabella di pag. 13 del Disciplinare di gara non compare la figura dell'archeologo. È necessaria la sua presenza nel gruppo di lavoro?

Risposta

Le figure professionali richieste sono solo quelle riportate nella tabella presente all'art. 9 (pag. 13/36 del disciplinare).

8) Domanda

Per la composizione del Gruppo di Lavoro nell'Art. 9 pag. 13 del Disciplinare di Gara, nell'ambito del settore della sostenibilità ambientale si parla di "tecnico abilitato" (vedasi allegato pubblicato sulla GUR in data 28/01/17 n. 23 p.to 1.2); Il D.M. 11/01/2017 indica per il ruolo di Progettista "un professionista abilitato iscritto agli albi o Registri professionali", sottolineando che è premiante ma non motivo di esclusione, se il professionista è accreditato da organismi di Certificazione Energetica Ambientale secondo la norma ISO/IEC 17024. È corretta questa interpretazione?

Risposta

Si rimanda a quanto disposto dal documento "allegato tecnico edilizia 2017" allegato al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28/01/2017 n. 23 al punto 1.2 ove si dispone "...la stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione degli interventi sia affidata a professionisti abilitati e iscritti in albi o registri professionali, che siano in possesso di comprovata esperienza, valutabile sulla base dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante in modo da raggiungere i livelli prestazionali richiesti ad un edificio sostenibile".